



Stampa l'articolo | Chiudi

# **DECRETO LEGGE N. 19 DEL 25 MARZO 2020: modifiche alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni in materia di emergenza coronavirus**

Francesco Bico e Gabriele Corinaldesi

**Commento a cura dell'Avvocato Francesco Bico e dall'Avvocato Gabriele Corinaldesi di FDL Studio Legale**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, in particolare, riforma approfonditamente il sistema delle sanzioni applicabili a chi violi le disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Anzitutto, all'art. 4 del D.L. 19/2020 viene statuito che la violazione delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca di per sé reato, non comporta più la contestabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 del codice penale, bensì comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00, aumentata sino al triplo qualora la violazione avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo.

È importante sottolineare che tale previsione, ai sensi del medesimo art. 4 D.L. 19/2020, vale anche per le contestazioni avanzate a carico dei cittadini precedentemente all'entrata in vigore del D.L. medesimo: in sintesi, a chi sia stata contestata la violazione dell'art. 650 c.p. a causa della violazione delle disposizioni di cui alla normativa di contenimento dell'infezione precedentemente emessa (ad esempio, per aver circolato in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio, ovvero per aver mantenuto operativa un'attività di cui è stata decretata la sospensione), sarà invece applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima ridotta alla metà.

Nell'ambito dell'art. 4 viene poi specificato che in caso di violazione delle disposizioni adottate in materia di sospensione delle attività commerciali e produttive e cioè, nel dettaglio, delle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), viene applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, con possibilità, per l'autorità procedente che accerta la violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per un periodo di massimo 5 giorni, periodo che verrà scomputato dalla sanzione accessoria applicata in via definitiva.

Peraltro, è previsto che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività sia applicata nella misura massima.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.L. 19/2020, le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto, sulla base di un accertamento che deve essere effettuato secondo il procedimento previsto dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

È interessante quanto previsto dal primo periodo del comma 3: per le sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disciplina di cui all'art. 202 del Codice della Strada, in materia di pagamento in misura ridotta, secondo cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo della sanzione, ulteriormente ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Il decreto non tralascia di considerare la possibilità di provvedere al pagamento immediatamente, tramite strumenti di pagamento elettronico, nelle mani dell'agente accertatore, qualora questi sia munito di idonea apparecchiatura.

Da ultimo, è bene trattare delle sanzioni di natura penale che rimangono applicabili per la violazione di alcune disposizioni in materia di contenimento dell'infezione da Coronavirus.

Il comma 6 dell'art. 4 del D.L. 19/2020 statuisce che la violazione della misura del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, perché risultate positive al Coronavirus, è punita, in generale, ai sensi dell'art. 260 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, per come modificato dal successivo comma 7: la contravvenzione per chi non osservi l'ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo diventa sanzionata con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500,00 a 5.000,00 Euro.

Tuttavia, è lo stesso comma 6 dell'art. 4 a stabilire che la contestazione dell'art. 260 R.D. 1265/1934 può avvenire soltanto ove la condotta tenuta dal soggetto che violi la misura del divieto di allontanamento dall'abitazione o dimora non comporti, invece, la contestabilità del reato di epidemia colposa, disciplinato dal combinato disposto degli articoli 438 e 452 c.p. o di altro più grave reato quale, a titolo esemplificativo, l'omicidio colposo, di cui all'art. 589 c.p. o le lesioni colpose, di cui all'art. 590 c.p..

Ciò, ovviamente, a condizione che sia dettagliatamente provata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di allontanamento del soggetto sottoposto a quarantena, perché positivo al virus, e l'evento considerato dalle norme incriminatrici suddette: prova che, se nel caso dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose può apparire (e soltanto apparire) più semplice, potendosi fondare, in via del tutto preliminare, la contestazione sull'avvenuto contatto tra soggetto agente e persona offesa, nel caso dell'epidemia colposa risulta di gran lunga più complessa, considerato che sarebbe necessario provare che la condotta del soggetto agente abbia comportato l'infezione di un elevato numero di persone, tale da interessare un territorio ed una comunità sufficientemente vasti e tale da cagionare pericolo per un numero indeterminato e notevole di persone.